

### IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 293, concernente "Nomina dei Ministri", con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a "Titoli accademici ed Esami di Stato";

VISTO il Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori" e, in particolare, gli artt. 51 e 52;

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";



VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001, n. 328 recante "Modifiche ed Integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all' esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l' Ordinanza Ministeriale n. 46 del 26 gennaio 2018 nella quale sono indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di attuario e attuario junior, chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale:

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO l'art. 12 del D.M. 28 giugno 2012 n. 196, relativo agli "studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia";

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

## **INDICE**

# ART. 1

La 1° e la 2° sessione anno 2018 dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale



### ART. 2

Per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all' esercizio delle professioni di chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale è richiesto il possesso delle Lauree previste dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 allegato al presente bando.

### ART. 3

Gli abilitati nella Sezione B di Architetto, ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza (art.17 comma 4 D.P.R. n. 328 del 05 Giugno 2001);

### ART. 4

Gli abilitati nella Sezione B di Biologo, ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica (art.32 comma 4 D.P.R. n. 328 del 05 Giugno 2001);

### ART. 5

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale specialista (sez. A) sono ammessi anche gli assistenti sociali , non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2. (art.22 comma 3 D.P.R. n. 328 del 05 Giugno 2001);

### ART. 6

I candidati in possesso di qualunque laurea in Ingegneria conseguita secondo il vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/1999) possono partecipare all'esame di Stato per tutti e tre i settori in cui è suddiviso l'albo. In ogni sessione può essere sostenuto l'esame per uno solo dei settori. Ogni laureato del vecchio ordinamento dovrà indicare nell'istanza il settore per il quale intende sostenere l'esame e il percorso formativo, coerente con il settore richiesto, le cui materie caratterizzanti dovranno essere oggetto della seconda prova scritta;

Gli abilitati nella Sezione B degli Ingegneri ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione. (art.47 comma 4 D.P.R. n. 328 del 05 Giugno 2001);



Per gli Ingegneri abilitati ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

### ART. 7

I candidati in possesso di una **Laurea in Psicologia** secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico annuale post-lauream, come prescritto dal D.M. 13/01/1992 n. 239.

I laureati in Psicologia nella classe 58/S e della classe LM51 devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico annuale previsto dalla normativa vigente (D.M. 13/01/1992 n. 239 e DPR 328/2001).

Per tutte le pratiche relative all'ammissione, alle sedi e alle modalità di svolgimento del tirocinio, e per ottenere l'attestazione di regolarità del tirocinio annuale svolto ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per Psicologo, rivolgersi all'Ufficio Tirocini professionalizzanti - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Edificio 15, Viale delle Scienze, Palermo. Per i tirocini svolti presso il nostro Ateneo, il competente Ufficio Tirocini, trasmette direttamente a questo Servizio, le attestazioni di compiuto tirocinio.

I candidati che hanno svolto il prescritto tirocinio professionalizzante presso altre sedi universitarie, devono presentare un attestato rilasciato dall'Ufficio di Tirocinio di competenza dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

Si ricorda che non vanno allegati alla domanda di ammissione agli esami di Stato gli attestati rilasciati dalle singole strutture (enti sede di svolgimento del tirocinio). I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami di abilitazione.

## ART. 8

I laureati nella classe **L-34** e nella classe **L-24** devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico professionalizzante della durata di sei mesi svolto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 05/06/2001 n. 328).

Per tutte le pratiche relative all'ammissione, alle sedi e alle modalità di svolgimento del tirocinio, e per ottenere l'attestazione di regolarità del tirocinio semestrale svolto ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per Dottore in tecniche psicologiche, rivolgersi all'Ufficio Tirocini professionalizzanti - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Edificio 15, Viale delle Scienze, Palermo.

Per i tirocini svolti presso il nostro Ateneo, il competente Ufficio Tirocini, trasmette direttamente a questo Servizio, le attestazioni di compiuto tirocinio.

I candidati che hanno svolto il prescritto tirocinio professionalizzante presso altre sedi



universitarie, devono presentare un attestato rilasciato dall'Ufficio di Tirocionio di competenza dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

Si ricorda che non vanno allegati alla domanda di ammissione agli esami di Stato gli attestati rilasciati dalle singole strutture (enti sede di svolgimento del tirocinio). I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami di abilitazione.

### ART. 9

La domanda, di ammissione, in carta semplice, alla prima sessione deve essere presentata entro il 23 maggio 2018 ed alla seconda sessione entro il 18 ottobre 2018, direttamente presso il Servizio Speciale Post-Lauream dell'Università degli Studi di Palermo o spedita, improrogabilmente entro i termini sopraindicati a mezzo raccomandata A.R. (a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo:

Università degli Studi di Palermo "Servizio Speciale Post-Lauream - Ufficio Esami di Stato", Edificio 3 – Viale delle Scienze - 90128 Palermo, con l'indicazione sulla busta della dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO".

La domanda, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolo di studio conseguito, necessario per la partecipazione all'esame di Stato;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione di nascita (solo per i laureati in altri Atenei);
- attestazione in originale del versamento di € 49,58, sul c.c.p. n. 205906, intestato a: Agenzia Entrate - Centro operativo di Pescara; causale: tassa di ammissione agli esami di Stato;
- Pagamento bollettino PagoPa (stampato tramite il Portale Studenti al termine della compilazione della pratica) in originale del versamento di € 300.00 intestato a: Università degli Studi di Palermo causale: contributo di partecipazione agli esami di Stato;
- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia codice fiscale (solo i laureati presso altri Atenei)

Coloro che al momento della domanda di iscrizione non hanno ancora conseguito il titolo, devono presentare domanda di ammissione in qualità di LAUREANDI, rispettando i termini di apertura e di scadenza, a pena di esclusione dall'esame. I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e sono tenuti a produrre l'istanza entro **l'08 giugno 2018** per la prima sessione 2018 ed entro **l'08 novembre 2018** per la seconda



sessione 2018, rispettando le medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati e trasmettendo successivamente, entro tre giorni dal conseguimento del titolo, un' autocertificazione ad esso relativa.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini indicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

I candidati che pur avendo presentato istanza di partecipazione alla prima sessione 2018, fossero nell'impossibilità di potere espletare l'esame, possono presentarsi, solo ed esclusivamente, alla seconda sessione dello stesso anno, producendo a tal fine nuova domanda entro la data dell'8 ottobre 2018 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza, usufruendo, solo in questo caso, del pagamento della tassa e del contributo già effettuato per la prima sessione. Il candidato che, invece, non si presenti ad una delle prove o si ritiri durante una prova, perde il diritto all'esame e non può ottenere in nessun caso il rimborso della tassa e del contributo. Il candidato dichiarato non idoneo, previa presentazione di nuova domanda e pagamento della tassa e del contributo, potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini di versamento diversi da quelli ufficiali o inoltrate con modalità diversa da quella sopra descritta.

In ordine alle autodichiarazioni rese, il candidato, nel caso in cui risultino dichiarazioni false e mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto all'ammissione all'esame di abilitazione e non verranno rimborsate le tasse pagate .

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

#### **ART. 10**

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, modificata dalla legge n. 17/1999, che, in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitino di trattamento individualizzato per gli esami (assistenza alla persona, tutorato specializzato, trasporto e accompagnamento, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento dell'iscrizione sul portale studenti dell'Università di Palermo, indicando



il tipo di trattamento richiesto. Gli interessati, dovranno fornire, inoltre, comunicazione scritta entro le ore 13:00 del giorno **23 maggio 2018** per la prima sessione e il **18 ottobre 2018** per la seconda sessione, alla Unità Operativa Abilità Diverse di Viale delle Scienze - edificio 9 – 90128 Palermo, al fine di consentire una adeguata organizzazione del servizio richiesto. Successivamente a tale data non si assicura la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove.

I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificata ai sensi della legge n.170 del 8.10.2010, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento dell'iscrizione sul portale studenti dell'Università di Palermo, e fornire la relativa certificazione alla Unità Operativa Abilità Diverse di Viale delle Scienze - edificio 9 – 90128 Palermo entro le ore 13:00 del giorno 23 maggio 2018 per la prima sessione e il 18 ottobre 2018 per la seconda sessione.

I trattamenti individualizzati ritenuti opportuni possono consistere :

per quanto riguarda la prova scritta in tempi aggiuntivi ( del 30 % per i candidati con DSA, DAA o patologia; del 50 % per candidati con invalidità civile e/o handicap).

Tutti i candidati in possesso dei seguenti documenti possono richiedere trattamenti individualizzati:

- Diagnosi di Disturbi specifici di Apprendimento (DSA) in base alla L.170/2010, redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato, accompagnata da un documento di conformità dell' Asl; la documentaziuone deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18 anno di età;
- Certificazione di handicap in base alla Legge 104/92;
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea allo studio ;
- Certificazione di Disturbo Aspecifico dell' Apprendimento (DAA),
- Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di candidati con problematiche riferibili all' area dell' apprendimento, supportate da una documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà.

### **ART.11**

Il candidato, previa registrazione sul <u>Portale Studenti</u>, utilizza le proprie credenziali per la compilazione e la stampa della domanda di ammissione agli esami di Stato di abilitazione alla professione.

Coloro che risultano già iscritti al Portale Studenti, possono utilizzare le proprie credenziali senza dovere effettuare una nuova registrazione.

La registrazione al Portale Studenti è obbligatoria per tutti coloro che vogliano sostenere l'Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo.

Nella procedura di registrazione al Portale (composta da 4 passaggi) lo studente specifica i propri dati



anagrafici, di residenza e di domicilio, indicando altresì un indirizzo e-mail valido, al quale vengono comunicate le modalità di attivazione dell'account personale ed i valori dello *username* e della *password*. Dopo la registrazione lo studente può modificare la password e l'indirizzo e-mail, previo controllo di validità del nuovo indirizzo.

La compilazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, può essere effettuata utilizzando una delle seguenti voci, presenti all'interno della sezione Pratiche Studente del Portale Studenti:

- Nuova pratica: pagina mediante la quale è possibile creare una nuova pratica;
- Le mie pratiche: pagina mediante la quale è possibile visualizzare la lista delle proprie pratiche, (tra cui quella relativa alla domanda per l'abilitazione all' esercizio della professione) e i dati principali associati ad esse.

Finché una pratica risulta "Da completare sul web", la pratica può essere modificata ed anche eliminata:. Una volta confermata la pratica sul web, è possibile procedere alla stampa della domanda e del bollettino di versamento PagoPa. In caso di errori, il candidato può decidere di compilare una nuova pratica, specificare correttamente i dati e generare una nuova domanda di partecipazione agli esami di Stato, ignorando la vecchia pratica confermata.

## **ART. 12**

Le Commissioni esaminatrici con gli eventuali membri aggregati , nominate con apposito Decreto Rettorale , verranno pubblicate sul sito d' Ateneo all' indirizzo <a href="http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.esamidistato">http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.esamidistato</a>

## **ART. 13**

La prima prova, relativa alla prima sessione 2018, per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (Sez.A) di chimico, ingegnere, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale specialista si svolgerà il **14 giugno 2018**;

La prima prova, relativa alla prima sessione 2018, per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (sez. B) di chimico junior, ingegnere junior, architetto, architetto junior e pianificatore junior, biologo junior, geologo junior, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, e assistente sociale si svolgerà il **21 giugno 2018**;

La prima prova, relativa alla seconda sessione 2018, per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (Sez.A) di chimico, ingegnere, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale specialista si svolgerà il **15 novembre 2018**;



La prima prova, relativa alla seconda sessione 2018, per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (sez. B) di chimico junior, ingegnere junior, architetto, architetto junior e pianificatore junior, biologo junior, geologo junior, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, e assistente sociale si svolgerà il **22 novembre 2018**;

Le date di svolgimento delle successive prove saranno determinate dalle Commissioni esaminatrici e pubblicate sul sito degli esami di stato.

Le sedi di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito esami di stato.

Per sostenere la prova ogni candidato deve essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 445/2001, i candidati non possono comunicare tra loro né con l'esterno, né possono consultare alcun testo, né introdurre in aula cellulari o altri mezzi di comunicazione, pena l'esclusione dall' esame.

All' atto del riconoscimento in entrata, verrà chiesto di consegnare eventuali cellulari o altre apparecchiature informatiche che verranno restituiti alla fine delle due parti della prova. Pertanto qualora si verificassero comportamenti contrari a tali norme la Commissione, potrà disporre l'annullamento della prova, con effetto immediato.

# **ART. 14**

Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 24 del 7 agosto 1990 è il dott. Vincenzo Fricano, Funzionario responsabile della UO Esami di Stato.

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 243/2018 del 07 Febbraio 2018).

## LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO HA VALORE DI NOTIFICA

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni richiamate nel DM n. 334 del 24 aprile 2013 e nelle leggi vigenti.

IL RETTORE

Prof. Fabrizio Micari